

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1027-A/R

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIPRINI, GRANDE, TRIPIEDI, PALLINI, SABRINA DE CARLO, DAVIDE
AIELLO, AMITRANO, CABRAS, CAPPELLANI, COLLETTI, COSTANZO,
CUBEDDU, DE LORENZO, DEL GROSSO, DI STASIO, EHM, EMI-
LIOZZI, FITZGERALD NISSOLI, GIANNONE, INVIDIA, OLGIATI, PER-
CONTI, ROMANIELLO, SEGNERI, SIRAGUSA, SURIANO, TUCCI, VIL-
LANI, VIZZINI**

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto
dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli
istituti italiani di cultura

Presentata il 31 luglio 2018

(Relatrice: **CIPRINI**)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 27 novembre 2019 dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 novembre 2019. Alle pagine 5 e 6 sono riportate in *grassetto corsivo* le modifiche apportate dalla Commissione e in carattere barrato le soppressioni.
Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 1027-A.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1027-A, recante « Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura » e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:

le lettere *a)*, *b)*, prima parte, e *c)* del comma 1 dell'articolo 1 consentono l'assunzione di personale a contratto a legge locale anche nelle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

tale ampliamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contingente complessivo del personale in parola resta fissato dall'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che non viene novellato dal presente provvedimento;

il ricorso ad Agenzie specializzate ai fini della determinazione della retribuzione annua di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, del presente provvedimento, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato giacché la possibilità di avvalersi di tali Agenzie è già prevista dall'articolo 171, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica con riferimento alla definizione dell'indennità di servizio all'estero del personale di ruolo;

a tali attività il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) fa fronte con lo stanziamento di bilancio iscritto sul capitolo 1292 dello stato di previsione del medesimo Ministero, dedicato all'acquisto di beni e servizi, che presenta la necessaria disponibilità, anche per effetto della riprogrammazione delle iniziative cui lo stesso è finalizzato;

la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 1, nel sostituire integralmente l'articolo 157 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in materia di retribuzione da corrispondere al personale assunto a contratto presso le sedi estere del MAECI, ne novella il quarto comma con l'obiettivo di ristabilire il principio della corresponsione in valuta locale della retribuzione del personale a contratto in tutti gli uffici all'estero;

tale novella appare tuttavia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e deve pertanto essere

soppressa, poiché la sua introduzione implicherebbe la disapplicazione della regola generale disposta dal decreto interministeriale del 31 dicembre 2002, n. 033/5949, attuativo del vigente quarto comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che prevede la determinazione e corresponsione in euro della retribuzione del personale a contratto;

il ritorno alla valuta locale, infatti, esporrebbe lo Stato alla necessità di farsi carico degli oneri connessi alla variabilità delle retribuzioni derivanti dalla fluttuazione delle valute (cosiddetto « rischio di cambio »);

l'attuazione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, recante modifiche al regime di assenze dal servizio, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'aumento del periodo di assenza retribuita per malattia comporta solo la rinuncia ad una minore spesa eventuale, derivante dalla decurtazione delle retribuzioni in seguito al superamento del periodo di malattia retribuita attualmente concesso;

infatti, poiché la minore spesa derivante dall'attuazione della norma attualmente vigente è puramente ipotetica e dipende esclusivamente da comportamenti e situazioni individuali non prevedibili dei singoli dipendenti, quali l'insorgenza di stati di malattia che giustificano l'astensione dal lavoro, in via prudenziale è già prevista in bilancio la spesa per la corresponsione al personale in questione dell'intera retribuzione, comprensiva dei contributi previdenziali;

in ogni caso, peraltro, l'assenza retribuita del dipendente non comporta per l'amministrazione obblighi di assunzioni sostitutive, posto che le assunzioni di personale temporaneo sono strettamente vincolate ai casi nei quali al dipendente sostituito sia sospeso il trattamento economico, come previsto dall'articolo 153, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sia nel testo attualmente vigente, sia in quello modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame;

inoltre, il prolungamento del periodo di assenza retribuita comporta automaticamente una corrispondente riduzione dei casi nei quali è possibile provvedere alla sostituzione con personale temporaneo;

la lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce una possibilità di opzione a favore dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, giacché quest'ultimo, anziché usufruire del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, può richiedere, oltre alle spese di viaggio, un'indennità pari ad un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento;

tale opzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la possibilità di effettuare o meno viaggi di servizio è soggetta al limite di spesa costituito dalle disponibilità finanziarie effettivamente presenti sul bilancio della sede,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'articolo 157 è sostituito dal seguente: « Art. 157. – (Retribuzione) – 1. con le seguenti: i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti: « 1.

Conseguentemente, alla medesima lettera e), capoverso Art. 157, sopprimere il comma 4.

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 154, le parole: « sentite anche **le** » sono sostituite dalle seguenti: « periodicamente, in accordo con le »;

b) l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

« Art. 157. — (*Retribuzione*) — 1. La retribuzione annua è fissata dal contratto individuale sulla base delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede dalle organizzazioni internazionali e da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, assimilabile agli impiegati assunti a contratto nonché del costo della vita. Il Mini-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

a) all'articolo 152, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali »;

b) all'articolo 153, primo comma, le parole: « e gli istituti italiani di cultura » sono sostituite dalle seguenti: « , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi »;

c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: « **classe accertano**, sentite anche » sono sostituite dalle seguenti: « **categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente**, sentite »;

d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione »;

e) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti:

« ~~Art. 157. — (*Retribuzione*) — 1.~~ La retribuzione annua **base** è fissata dal contratto individuale sulla base **del costo della vita**, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede **da** organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, **nonché** delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, **per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli** impiegati

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1, **alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e all'andamento del costo della vita.**

3. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguglio stabilito ai sensi dell'articolo 209 »;

c) al secondo comma dell'articolo 157-*sexies*, le parole: « 45 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 giorni »;

di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, **ove possibile**, di agenzie specializzate a livello internazionale. **Si tiene** altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, **anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate.** La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.

2. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al **primo** comma.

~~3. Identico »;~~

~~4. La retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale, fatta salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta, in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero è calcolato secondo un tasso di ragguglio stabilito ai sensi dell'articolo 209 »;~~

f) l'articolo 157-*sexies* è sostituito dal seguente:

« Art. 157-*sexies*. — (*Assenze dal servizio*) — 1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.

2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impie-

d) all'articolo 164 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli impiegati a contratto si applicano i termini perentori per la contestazione di addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare previsti per il restante personale destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro Ministeri ».

gato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio di malattia in corso.

3. Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio »;

g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« Art. 159. — (*Viaggi di servizio*) — 1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.

2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »;

h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.

L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.

Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione

o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento »;

i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

